

QUADRO NORMATIVO • Intersettoriale

- azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 e per definire il quadro legislativo per tutte le politiche dell'UE con impatto nel settore climatico;
- il 10 e l'11 marzo 2020, rispettivamente, la proposta di una strategia industriale europea (comunicazione COM(2020) 102 final) e quella di un piano d'azione per l'economia circolare (comunicazione COM(2020) 98 final), che mirano a rendere l'economia europea più sostenibile rafforzandone, al contempo, la competitività e proteggendo i consumatori;
 - il 20 maggio 2020, la strategia sulla biodiversità per il 2030 (comunicazione COM(2020) 380 final), per proteggere le risorse naturali del pianeta, e la strategia "dal produttore al consumatore" (comunicazione COM(2020) 381 final), per guidare il settore agricolo verso pratiche più sostenibili;
 - l'8 luglio 2020, le strategie per l'integrazione dei sistemi energetici e per l'idrogeno, descritte nel seguito;
 - il 14 ottobre 2020, la strategia per ridurre le emissioni di metano (comunicazione COM(2020) 663 final) nei settori energetico, agricolo e dei rifiuti;
 - il 19 novembre 2020, la strategia sulle energie rinnovabili *offshore* (comunicazione COM(2020) 741 final), che propone di aumentare la capacità eolica *offshore* in Europa dagli attuali 12 GW ad almeno 60 GW entro il 2030 e 300 GW entro il 2050.
 - il 15 dicembre 2020, la proposta di revisione del regolamento TEN-E¹ (comunicazione COM(2020) 824 final), che mira a modernizzarne e migliorarne il quadro legislativo tenendo conto degli obiettivi del *Green Deal*. Le modifiche includono la revisione delle categorie di infrastrutture da inserire tra i Progetti di interesse comune (*Project of Common Interest – PCI*): le infrastrutture per il gas naturale e gli oleodotti non potranno più beneficiare dello *status* di PCI, mentre tra i beneficiari potranno essere incluse le infrastrutture per lo sviluppo dei gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (compreso l'idrogeno) e quelle per le reti elettriche intelligenti.

Strategie dell'UE per l'integrazione dei sistemi energetici e per l'idrogeno

L'8 luglio 2020, la Commissione europea ha adottato la strategia sulla promozione dell'integrazione dei sistemi energetici (comunicazione COM(2020) 299 final, "Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico"). L'integrazione dei sistemi energetici è definita come *"la pianificazione e il funzionamento del sistema energetico 'nel suo complesso', ossia dei suoi molteplici vettori energetici, infrastrutture e settori di consumo, attraverso la creazione di connessioni più forti tra questi elementi con l'obiettivo di offrire servizi energetici a basse emissioni di carbonio, affidabili ed efficienti sotto il profilo delle risorse, al minor costo possibile per la società"*. I vantaggi dell'integrazione dei sistemi energetici sono: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra anche nei settori più difficili da decarbonizzare; la riduzione dell'uso di energia; il rafforzamento della competitività dell'economia europea tramite la promozione di nuove tecnologie, la loro standardizzazione e diffusione; ulteriore flessibilità per la gestione del sistema energetico; una maggiore responsabilizzazione dei consumatori. La Commissione ha individuato sei "pilastri" su cui basare l'integrazione dei sistemi energetici:

1. promuovere un sistema energetico circolare, ove l'efficienza energetica è una priorità;
2. accelerare l'elettrificazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
3. promuovere i carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;
4. rendere i mercati dell'energia adatti a promuovere la decarbonizzazione e le risorse distribuite;
5. sviluppare infrastrutture energetiche più integrate;
6. implementare un sistema energetico digitalizzato e innovativo.

1 Regolamento (UE) 347/2013 del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.

CAPITOLO 1

Una delle azioni principali per l'integrazione energetica è lo sviluppo dell'idrogeno da fonti rinnovabili o a bassa emissione di carbonio, cui è dedicata una specifica strategia (comunicazione COM(2020) 301 final, "Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra"). La Commissione considera lo sviluppo dell'idrogeno come pivotale per la decarbonizzazione del sistema energetico, di quello dei trasporti e di altri settori industriali. L'idrogeno, infatti, può essere utilizzato per decarbonizzare alcuni processi industriali ad alto consumo di energia dove la riduzione delle emissioni di carbonio è difficile da raggiungere tramite la sola elettrificazione. Tuttavia, a oggi, l'idrogeno rappresenta solo una frazione modesta del mix energetico sia globale sia dell'UE, ed è ancora in gran parte prodotto con combustibili fossili. L'idrogeno rinnovabile (prodotto da elettrolizzatori alimentati da elettricità da fonti rinnovabili) oggi non è competitivo in termini di costi rispetto all'idrogeno prodotto usando fonti fossili. Per favorire la diffusione della produzione e l'uso dell'idrogeno rinnovabile, la Commissione ha stabilito uno sviluppo in tre fasi: nella prima fase (2020-2024) l'obiettivo è installare almeno 6 GW di elettrolizzatori rinnovabili e produrre fino a 1 milione di tonnellate di idrogeno per decarbonizzare la produzione di idrogeno esistente. L'obiettivo della seconda fase (2025-2030) è installare almeno 40 GW di elettrolizzatori rinnovabili entro il 2030 per produrre fino a 10 milioni di tonnellate di idrogeno; in questo modo l'idrogeno rinnovabile dovrebbe gradualmente diventare competitivo, anche se saranno necessarie misure di supporto. Nella terza fase (2030-2050), le tecnologie per la produzione di idrogeno rinnovabile dovrebbero aver raggiunto la maturità e potranno essere implementate su larga scala. La Commissione prevede nei prossimi anni ingenti investimenti nell'idrogeno, sia pubblici sia privati, tra cui: tra i 24 e i 42 miliardi di euro per lo sviluppo degli elettrolizzatori; 220-340 miliardi di euro per collegare 80-120 GW di capacità di produzione di energia solare ed eolica agli elettrolizzatori; 65 miliardi di euro per il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio dell'idrogeno.

La strategia europea comprende una serie di interventi normativi destinati ad avere un impatto diretto sulla regolazione europea e nazionale. Tra questi si segnalano: una proposta legislativa per un pacchetto sull'idrogeno e il gas decarbonizzato, attesa nel 2021, che prevede anche la revisione del c.d. Terzo pacchetto energia del 2009 (comprendente la direttiva gas 2009/142/CE, il regolamento gas (CE) 715/2009 e i codici di rete gas); la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili (direttiva 2018/2001/UE) per promuovere lo sviluppo di biocarburanti e idrogeno, anche attraverso la definizione di una tassonomia completa per tutti i combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, la creazione di un sistema europeo di certificazione e l'uso di target specifici; la revisione delle Linee guida sugli aiuti di Stato nel settore energia e ambiente del 2014 per promuovere la decarbonizzazione nei settori in cui il sostegno pubblico rimane ancora necessario; lo sviluppo di nuovi codici di rete tra cui uno sulla *cybersecurity* e uno su sulla *demand side flexibility*.

Normativa eurounitaria nei settori dell'energia

Implementazione del *Clean Energy Package*

Il 29 ottobre 2020 il Senato ha approvato il disegno di legge "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019", che, al termine dell'iter parlamentare, è stato pubblicato come legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020; in proposito si veda anche il successivo paragrafo sulla legislazione italiana). Per quanto riguarda il settore energia, il provvedimento definisce i principi e i criteri direttivi per la delega al Governo per l'implementazione nell'ordinamento italiano delle norme del *Clean Energy Package*, con particolare riferimento:

QUADRO NORMATIVO • Intersettoriale

- alla direttiva 2018/2001/UE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (art. 5);
- alla direttiva 2019/944/UE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (art. 12);
- all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 941/2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (art. 19).

La scadenza prevista per il recepimento della direttiva rinnovabili è il 30 giugno 2021, quella della direttiva elettrica il 1° gennaio 2021, mentre il regolamento elettrico, le cui norme sono già entrate in vigore dal 1° gennaio 2020, richiede che siano adeguati alcuni aspetti della normativa nazionale.

Il 21 gennaio 2020 è stato pubblicato il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) (su cui si veda la *Relazione Annuale* 2020), che è stato inviato alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con quello delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del c.d. regolamento *governance* (regolamento (UE) 1999/2018). Il Piano contiene obiettivi, politiche e misure che l'Italia intende adottare nei prossimi anni per il raggiungimento dei target europei di energia e clima al 2030. Il Governo italiano sta ora lavorando alla sua implementazione.

Per raggiungere gli obiettivi del PNIEC, e nel contesto del futuro sviluppo del settore dell'idrogeno a livello europeo come sopra descritto, il Governo italiano ha presentato a dicembre 2020 le Linee guida preliminari della Strategia nazionale sull'idrogeno. Tale strategia ha lo scopo di promuovere la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, in particolare tramite elettrolizzatori, portando benefici in tutta la filiera ed effetti positivi sulla crescita dell'economia. La prima fase della strategia ha fissato precisi obiettivi al 2030 e si focalizza sui settori in cui è possibile produrre e utilizzare l'idrogeno localmente, a partire dagli impianti esistenti. Inoltre, si prevede anche di facilitare l'impiego dell'idrogeno in nuove applicazioni, in particolare nel trasporto ferroviario, grazie alla sostituzione dei treni diesel nelle tratte non elettrificabili.

Normativa eurounitaria nei settori dell'ambiente

Aggiornamenti sulla legislazione europea nel settore idrico

L'11 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato il nuovo piano d'azione per l'economia circolare del *Green Deal* europeo², che contiene un rinnovato programma per la crescita sostenibile in Europa, con misure che riguardano l'intero ciclo di vita dei prodotti, finalizzate a rendere più verde e competitiva l'economia europea. Per quanto riguarda il settore idrico, il piano propone i seguenti obiettivi:

- favorire uno stretto monitoraggio dell'implementazione dei requisiti di qualità delle acque potabili contenuti nella nuova direttiva approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri europei il 16 dicembre 2020³;
- ridurre gli impatti negativi per l'ambiente derivanti dallo sfruttamento delle risorse idriche;

² Come già illustrato *supra*, il *Green Deal* europeo è stato approvato l'11 dicembre 2019. In merito si veda anche la *Relazione Annuale* dello scorso anno.

³ Direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione).

CAPITOLO 1

- incoraggiare un approccio circolare al riutilizzo delle risorse idriche in agricoltura, anche promuovendo un maggiore efficientamento dei processi industriali di riutilizzo delle acque, in conformità con il regolamento approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dei ministri europei il 25 maggio 2020⁴;
- considerare una possibile revisione delle direttive sulle acque reflue urbane⁵ e sui fanghi di depurazione⁶.

La direttiva 2020/2184/UE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 12 gennaio 2023; è contestualmente abrogata, pertanto, la precedente direttiva 98/83/CE, pur con l'espressa previsione di un periodo transitorio, fino al 12 gennaio 2026, con riferimento ai valori di alcuni parametri⁷.

In particolare, la citata direttiva:

- aggiorna gli standard qualitativi cui devono essere sottoposte le acque destinate al consumo umano;
- rafforza un approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e sulla gestione del rischio (*water safety plan*), estendendo la valutazione del rischio anche ai bacini idrografici per i punti di estrazione dell'acqua destinata al consumo umano, nonché ai sistemi di distribuzione domestici, al fine di determinare se tali rischi potenziali pregiudicano la qualità dell'acqua nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti comunemente utilizzati per le acque destinate al consumo umano⁸;
- stabilisce requisiti minimi di igiene:
 - per i materiali che entrano a contatto con le acque per il consumo umano;
 - per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le predette acque;
- impone obblighi di monitoraggio della qualità, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti fissati dalla direttiva stessa;
- indica i provvedimenti correttivi e le limitazioni dell'uso, laddove si rilevino inosservanze dei valori di parametro principali, imponendo di individuarne immediatamente le cause e adottare le soluzioni necessarie;
- prevede norme che mirano ad ampliare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano, con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili o emarginati;
- prevede obblighi di informazione al pubblico relativi: alla qualità delle acque (inclusi i parametri indicatori); al prezzo dell'acqua fornita per litro e metro cubo; al volume consumato dal nucleo familiare nel tempo (laddove sia tecnicamente fattibile e l'informazione sia a disposizione del fornitore di acqua); al confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con il consumo medio per famiglia (sempre che sia tecnicamente fattibile e l'informazione sia a disposizione del fornitore); al link del sito web dove dovranno essere dettagliate alcune informazioni specificamente elencate.

Infine, il 25 maggio 2020 è stato approvato il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua", che si applica nel caso in cui le acque reflue urbane trattate siano riutilizzate a fini irrigui. Il provvedimento prevede disposizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché sulla gestione dei rischi e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate, nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche, con la finalità di:

4 Regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

5 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. La Commissione prevede nel merito l'avvio di un procedimento di consultazione pubblica a livello europeo nel corso del 2021.

6 Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Il 20 novembre 2020 la Commissione ha avviato nel merito un procedimento di consultazione pubblica per i singoli cittadini e le associazioni europee di *stakeholder*, che si è concluso il 5 marzo 2021.

7 Parametri di cui all'allegato VI, parte B.

8 Con particolare riferimento ai c.d. "locali prioritari", definiti come "gli immobili di grandi dimensioni non civili, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, in particolare immobili di grandi dimensioni per uso pubblico, come individuati dagli stati membri".

QUADRO NORMATIVO • Intersettoriale

- garantire la sicurezza delle acque affinate a fini irrigui in agricoltura, assicurando un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale;
- promuovere l'economia circolare;
- favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- contribuire agli obiettivi della c.d. direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE), per affrontare, in modo coordinato in tutti i territori dell'Unione europea, il problema della scarsità idrica e le risultanti pressioni sulle risorse;
- mettere a disposizione del pubblico, online o con altri mezzi, informazioni adeguate e aggiornate in materia di riutilizzo dell'acqua.

È previsto che la Commissione europea effettui una rivalutazione del regolamento illustrato entro il 26 giugno 2028.

Aggiornamenti sulla legislazione europea nel settore dei rifiuti

Con l'adozione, l'11 marzo 2020, della comunicazione COM(2020) 98 final "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e competitiva", la Commissione europea ha inaugurato l'attività di attuazione delle iniziative legislative e regolamentari previste dal *Green Deal*. Il documento dedica l'intero Capitolo 4 alla disciplina dei rifiuti, indicando come prioritarie, tra le aree di intervento, la definizione di una politica rafforzata al sostegno della circolarità e della prevenzione dei rifiuti, la creazione di un mercato efficiente per le materie prime secondarie e una gestione coerente per l'esportazione dei rifiuti dall'Unione europea.

Per quanto riguarda l'aumento di efficienza del mercato del riciclo, si prospettano interventi di tendenziale omogeneizzazione e di regolamentazione comunitaria delle modalità e degli obiettivi di raccolta differenziata. Ciò risulta particolarmente rilevante anche per la definizione dei costi efficienti della filiera del riciclo per la parte di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Per quanto attiene al trasferimento dei rifiuti – dominio rilevante sia in termini di aumento della sicurezza dei prodotti contenenti materiali riciclati, sia per l'indiretto contributo all'aumento delle dimensioni critiche del mercato interno delle materie prime secondarie –, la prima realizzazione della rinnovata strategia comunitaria è costituita dall'adozione del regolamento sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti da plastiche (regolamento (UE) 2174/2020 del 19 ottobre 2020), che promuove maggiori controlli nel commercio di rifiuti di plastica tra l'Unione europea e i paesi membri dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e ne vieta l'esportazione dall'UE ai paesi non-OCSE, fatta eccezione per i materiali predisposti al riciclo ed esportati proprio a tale fine.

Evoluzione della legislazione italiana

Il 2020 è stato caratterizzato da un'intensa attività legislativa, determinata, tra l'altro, dalla necessità di far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Di seguito, si illustreranno – seguendo l'ordine cronologico – i principali provvedimenti afferenti ai settori di competenza dell'Autorità.

CAPITOLO 1

L'anno si è, dunque, aperto con la conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. Il decreto convertito, all'art. 12, ha, tra l'altro, disposto alcune modifiche e integrazioni della legge 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. legge concorrenza 2017), per i settori dell'energia elettrica e del gas. È stato così previsto il differimento del previgente termine del 1° luglio 2020 per il superamento del servizio di maggior tutela, inteso come superamento della c.d. tutela di prezzo, rispettivamente al 1° gennaio 2021 per le piccole imprese, diverse dalle micro-imprese, e al 1° gennaio 2022 per le micro-imprese e per i clienti domestici.

Il medesimo articolo ha poi disposto che l'Autorità adotti disposizioni per assicurare un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'Autorità è tenuta, altresì, a stabilire, per le micro-imprese di cui all'art. 2, n. 6), della direttiva 2019/944/UE, e per i clienti domestici, il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.

L'art. 12 del provvedimento in esame ha anche inserito nella citata legge concorrenza 2017 un nuovo articolo, il 60-*bis*, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, sentite ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), definisca le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel libero mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte. Lo stesso Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità e sentita l'AGCM, è tenuto a fissare le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (c.d. Elenco venditori di elettricità).

L'art. 34-*bis* del decreto legge in analisi, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, ha disposto che l'Autorità fissi una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

L'art. 40-*ter* ha, inoltre, prorogato per il 2020 gli incentivi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per l'anno 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas.

Infine, l'art. 42-*bis*, in attesa del completo recepimento della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli artt. 21 e 22 della medesima direttiva, ha previsto la possibilità di attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e le condizioni fissate dall'articolo in parola.

Analizziamo ora il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" (c.d. DL Cura Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale decreto, all'art. 72-*bis*, comma 1, ha stabilito che l'Autorità sospendesse fino al 30 aprile 2020 i termini di pagamento delle fatture per le forniture di energia elettrica, gas, acqua

QUADRO NORMATIVO • Intersettoriale

e gestione dei rifiuti urbani per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che recava ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (come convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13), in tema di misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Inoltre, il comma 2 dello stesso art. 72-*bis* ha assegnato all'Autorità il compito di disciplinare le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento erano stati sospesi, individuando anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 e della necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e di organismi pubblici, l'art. 107-*bis* del provvedimento in commento ha differito al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione della TARI e della tariffa corrispettiva e l'art. 125-*bis* ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine, originariamente previsto per il 31 marzo 2020, per l'emanazione da parte delle regioni della disciplina sulle modalità e sulle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

In seguito, il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2020, n. 40, all'art. 15 ha esteso la possibilità di esercizio delle prerogative governative (*golden power*) ad altri settori rispetto a quelli già considerati strategici, tra cui l'energia e l'acqua, nonché agli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture. Con l'espressione "*golden power*" si definisce un insieme di poteri speciali esercitabili dal Governo, al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse pubblico e nazionale. In caso di "potenziale minaccia di grave pregiudizio" per gli interessi pubblici, il Governo, tenendo conto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, può dunque intervenire, attraverso: l'opposizione all'acquisto di partecipazioni; il veto all'adozione di delibere societarie; l'imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni. L'obiettivo è contrastare eventuali operazioni speculative in momenti particolarmente difficili per le aziende italiane pubbliche e private, sempre nel rispetto della normativa europea a tutela della concorrenza.

La nuova norma, inoltre, estende l'obbligo di notifica agli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 25% (soglia superiore rispetto al precedente 10%) per le operazioni che superano un milione di euro, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute. L'obbligo di notifica si estende a tutti gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazione da parte di soggetti di uno stato estero – inclusi, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, quelli appartenenti all'UE – di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente, in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.

Vale soffermarsi ora sul decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (c.d. DL rilancio), convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che, al fine di fronteggiare i negativi effetti economici e sociali generati dalla pandemia, ha previsto, all'art. 30, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, che l'Autorità disponesse la riduzione della spesa sostenuta dai clienti per la fornitura di energia elettrica in bassa tensione di-

CAPITOLO 1

versa dagli usi domestici, con specifico riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo di 600 milioni di euro per l’anno 2020. All’Autorità è stato assegnato, dunque, il compito di rideterminare le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, in modo: i) da prevedere un risparmio parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; ii) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, che la spesa effettiva relativa alle due voci citate non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell’anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. Per far fronte agli oneri derivanti dalla predetta disposizione, il Ministero dell’economia e delle finanze è stato autorizzato a versare l’importo di 600 milioni di euro sul Conto emergenza Covid-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nella misura del 50%, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola, e, per il restante 50%, entro il 30 novembre 2020. L’Autorità è tenuta a garantire l’utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema.

L’art. 41 del decreto legge n. 34/2020 ha introdotto talune misure urgenti a sostegno del meccanismo dei certificati bianchi. L’art. 42-*bis*, che reca disposizioni concernenti l’innovazione tecnologica in ambito energetico, invece, ha apportato alcune modifiche all’art. 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. In particolare, ha statuito che, nell’individuazione di interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica, si tenga conto, oltre che degli obiettivi nazionali di produzione di energia da rinnovabili, anche degli obiettivi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima per gli anni 2021-2030. Inoltre, ha disposto che gli interventi e le misure debbano prevedere il sostegno ai progetti di validazione in ambito industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie. Infine, ha previsto che le rimanenti risorse del Fondo istituito presso CSEA, che la stessa, con cadenza trimestrale, versa all’entrata del bilancio dello Stato fino al raggiungimento degli importi annuali previsti, possano essere destinate a tutte le tipologie di interventi e di misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

L’art. 114-*ter* ha disposto il riconoscimento automatico dell’efficienza, ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori, delle estensioni e dei potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e delle nuove costruzioni di reti e di impianti nei comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall’art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno. Al riguardo, l’Autorità è tenuta ad ammettere a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti. In proposito, l’Autorità ha evidenziato al Parlamento e al Governo le criticità derivanti dalla disposizione appena illustrata con la segnalazione 27 ottobre 2020, 406/2020/I/gas.

L’art. 119 del provvedimento in esame ha introdotto alcuni incentivi in tema di efficienza energetica, *sisma bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettriche.

Infine, l’art. 138 ha uniformato il termine per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU a quello concernente l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020, ovvero il 31 luglio 2020.

QUADRO NORMATIVO • Intersettoriale

Giova richiamare anche l'art. 57 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha definito "infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici" l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. La realizzazione di tali infrastrutture può avvenire: i) all'interno di aree ed edifici pubblici e privati; ii) su strade private non aperte all'uso pubblico; iii) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico; iv) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico. Si ribadisce chiaramente che, nel caso di realizzazione all'interno di aree ed edifici pubblici e privati o su strade private non aperte all'uso pubblico, la ricarica del veicolo elettrico è un servizio e non una fornitura di energia elettrica.

All'Autorità è assegnato il compito di definire le tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, in modo da favorire l'uso di veicoli alimentati a energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia non superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

Il successivo art. 58 del provvedimento in analisi ha introdotto alcune disposizioni in merito ai trasferimenti statistici di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili da altri stati membri dell'Unione europea verso l'Italia e viceversa. La copertura dei costi per tali trasferimenti da paesi dell'UE verso l'Italia è assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, secondo le modalità fissate dall'Autorità. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia verso altri paesi o regioni dell'Unione, il trasferimento avviene a cura del Ministero dello sviluppo economico, mediante valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio del migliore vantaggio economico conseguibile; i proventi derivanti da tale trasferimento sono attribuiti direttamente a CSEA e destinati, secondo modalità stabilite dall'Autorità, alla riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno delle fonti rinnovabili e alla ricerca di sistema elettrico, ovvero ad altre finalità connesse agli obiettivi italiani per il 2020 e il 2030 eventualmente concordati con gli stati destinatari del trasferimento.

L'art. 59 ha disposto alcune modifiche in merito al meccanismo dello scambio sul posto per i piccoli comuni, mentre i successivi artt. 60, 61 e 62 hanno semplificato i procedimenti autorizzativi relativi, rispettivamente, alle infrastrutture delle reti energetiche nazionali, alla rete di distribuzione elettrica e ai procedimenti per l'adeguamento degli impianti di produzione e di accumulo di energia.

Infine, si evidenzia che l'art. 62-*bis* del decreto legge n. 76/2020 ha attribuito ad Acquirente unico le attività previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, che disciplina le bombole per metano, e tutte quelle a esse correlate.

Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" (c.d. DL agosto), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 16, all'art. 57, comma 1, ha prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza per il sisma del 24 agosto 2016 che ha interessato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. A tal fine il Fondo per le emergenze nazionali è stato incrementato di 300 milioni per il 2021. Il comma 2 dell'articolo richiamato ha differito al 31 dicembre 2021 il termine della gestione straordinaria per lo stato di emergenza per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria entro i limiti di spesa previsti per il 2020; il comma 8 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Acì Bonaccorsi, Acì Catena, Acì Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il

CAPITOLO 1

26 dicembre 2018. Il comma 18 ha modificato il comma 1-*ter* dell'art. 8 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123 (c.d. DL post-terremoto 2016), estendendo le agevolazioni tariffarie previste fino al 31 dicembre 2020, in precedenza limitate ai solo immobili dichiarati inagibili, a tutte le utenze situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Centro Italia. Inoltre, il comma in analisi ha prorogato le agevolazioni tariffarie oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che, entro il 31 ottobre 2020, avessero dichiarato, con trasmissione agli Uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. Le suddette disposizioni sono state dichiarate applicabili anche ai territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.

L'art. 57-*bis* ha, infine, apportato alcune modifiche all'art. 119 del già citato decreto legge n. 34/2020, relativo agli incentivi per efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Risulta opportuno menzionare anche il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (c.d. DL ristori), convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, all'art. 8-*ter*, ha disposto la riduzione degli oneri derivanti dalle bollette elettriche. Nello specifico, il comma 1 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 180 milioni per ridurre nel 2021 la spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche per altri usi che, al 25 ottobre 2020, avessero la partita IVA attiva e dichiarassero di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati negli allegati al provvedimento *de quo*. La riduzione riguarda le voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". Il comma 2 affida all'Autorità il compito di rideterminare, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative. Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a versare l'importo di 180 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dalla misura in questione, sul Conto emergenza Covid-19 istituito presso CSEA, nella misura del 50% entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e, per il restante 50%, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità deve, infine, assicurare l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e di misura e degli oneri generali di sistema.

L'art. 10-*ter* del decreto in esame ha prorogato per sei mesi, ossia fino al 30 giugno 2021, l'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. In particolare, è stato esteso l'ambito di applicazione dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, incluse quelle che hanno per effetto l'assunzione del controllo da parte di qualunque soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea, nonché quelle che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale (pari almeno al 10%, 15%, 20%, 25% e 50%) da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione, a prescindere dall'assunzione del controllo societario.

QUADRO NORMATIVO • Intersettoriale

Infine, l'art. 32-*quinquies*, nell'ambito delle misure di ristoro per le famiglie residenti e per le imprese delle isole minori, ha disposto il trasferimento dell'importo di 3 milioni di euro per il 2021 ai comuni delle suddette isole, a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa.

Della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", si evidenzia, innanzitutto, l'art. 1, comma 752, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato allo svolgimento, in collaborazione con l'Autorità, di campagne informative per gli utenti del sistema idrico integrato. Le modalità di utilizzo del Fondo sono da definire con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica), sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità.

Il comma 62 dello stesso art. 1 ha introdotto un bonus idrico per interventi relativi alla sostituzione di rubinetteria e sanitari; il comma 66, invece, ha disposto alcune modifiche alla disciplina in materia di incentivi per efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici contenuta nell'art. 119 del già menzionato decreto legge n. 34/2020 e ha prorogato l'applicazione della detrazione al 110% (c.d. superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici.

Il comma 82 ha, infine, previsto che la parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra, destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, non vada interamente a finanziare gli interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale, ma venga ripartita come segue: 10 milioni di euro per interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale; una quota di 20 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024 al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate le centrali a carbone; la restante parte per le misure finanziarie a favore di settori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Come già anticipato nel precedente paragrafo, nel corso del 2020 il Parlamento si è anche dedicato alla consueta analisi del disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019", infine approvato e pubblicato come legge n. 53/2021 con la modifica finale al titolo in "Legge di delegazione europea 2019-2020".

Per quanto attiene ai settori di competenza dell'Autorità, e come già accennato *supra*, nel provvedimento si segnalano: l'art. 5, che detta i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/2001/UE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; l'art. 12, che individua i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2019/944/UE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione); infine, l'art. 19, che definisce i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 941/2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.

PAGINA BIANCA

CAPITOLO

2

**RAPPORTI
ISTITUZIONALI
E ACCOUNTABILITY**

INTERSETTORIALE

CAPITOLO 2

Coordinamento internazionale

Coordinamento tra i paesi membri dell'Unione europea

L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente da anni collabora attivamente con gli altri regolatori europei, sia in modalità multilaterale, attraverso l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), il Consiglio europeo dei regolatori dell'energia (CEER) e le piattaforme regionali previste dai regolamenti europei per il mercato elettrico, sia attraverso incontri bilaterali per approfondire la discussione su tematiche di comune interesse, in particolare con i regolatori dei paesi confinanti. Nel corso del 2020 l'attività si è focalizzata sull'implementazione dei codici di rete e delle *guideline* adottate in esito al Terzo pacchetto energia (costituito dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE) e sul recepimento delle disposizioni rientranti nel cosiddetto Pacchetto energia pulita per tutti i cittadini (*Clean Energy Package* – CEP).

Agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

ACER è l'Agenzia introdotta con il Terzo pacchetto energia (in particolare con il regolamento (CE) 713/2009) per favorire la cooperazione fra le autorità di regolazione dei paesi comunitari e assisterle *"nell'esercizio, a livello comunitario, delle funzioni di regolazione svolte negli stati membri"*. L'assetto di funzionamento è attualmente disciplinato dal regolamento (UE) 942/2019, che ha apportato alcune novità relative alla *governance* e alle competenze dell'Agenzia. In particolare, ACER è ora responsabile di tutte le decisioni inerenti agli atti implementativi dei codici di rete originariamente sottoposti all'approvazione di tutte le autorità a livello europeo: tali proposte vengono, quindi, direttamente inviate all'Agenzia, che si esprime con una propria decisione entro sei mesi dalla ricezione. Rimane invece immutata la competenza primaria delle autorità di regolazione con riferimento agli atti implementativi di competenza regionale.

A livello organizzativo, ACER vede la presenza di un direttore, attualmente il danese Christian Zinglensen, e di un comitato dei regolatori (*Board of Regulators* – BoR), cui partecipano i rappresentanti delle autorità di regolazione dei 27 paesi europei e che è guidato da dicembre 2018 da Clara Poletti, commissario ARERA. Il direttore propone le decisioni che l'Agenzia intende adottare al BoR, il quale esprime un parere vincolante a maggioranza qualificata dei due terzi; con il nuovo regolamento (UE) 942/2019 i membri del BoR possono altresì formulare emendamenti alle proposte del direttore che, se approvati a maggioranza qualificata, devono essere tenuti in considerazione dal direttore stesso.

L'Autorità da diverso tempo collabora attivamente con ACER, spesso assumendo ruoli trainanti nei gruppi di lavoro cui è affidata la predisposizione dei diversi dossier nella responsabilità dell'Agenzia: in particolare per quanto riguarda il comparto elettrico, ARERA vede i propri rappresentanti attivi in qualità di responsabili di specifiche *task force* (mercati, *system operation*, *balancing* e infrastrutture), mentre, con riferimento a tutti i settori di competenza dell'Agenzia, partecipa attivamente alla discussione nei vari gruppi di lavoro fornendo suggerimenti e commenti.

Consiglio europeo dei regolatori dell'energia (CEER)

Il CEER, l'associazione indipendente delle autorità nazionali di regolazione energetica, raggruppa tra i suoi membri non solo i rappresentanti dei paesi dell'Unione europea, ma anche quelli di Norvegia, Islanda e, in qualità di osservatori, di Albania, Svizzera, Montenegro, Macedonia del Nord, Kosovo, Moldavia, Bosnia ed Erzegovina, Georgia e Serbia. Nonostante la *Brexit*, continua a partecipare al CEER, che è un'associazione indipendente, anche il regolatore inglese OFGEM. Da gennaio 2019 il ruolo di presidente è svolto da Annegret Groebel dell'autorità di regolazione tedesca.

ARERA da sempre partecipa attivamente alle diverse attività promosse dall'associazione che, nel corso del 2020, si è focalizzata sulle prospettive di *sector coupling* fra gas naturale ed energia elettrica e sulle attività di competenza di distributori e consumatori con particolare attenzione all'approvvigionamento dei servizi di flessibilità sulle reti di distribuzione. Negli ultimi anni il filo conduttore ispiratore delle attività dell'associazione è stata la strategia delle 3D (digitalizzazione, decarbonizzazione e regolazione dinamica), lanciata nel corso del 2018 e ribadita per il 2019 e il 2020: in tale ottica, il CEER vuole mantenere il proprio ruolo guida e di interlocutore privilegiato per promuovere una regolazione efficace, che sappia adattarsi anche in un contesto in forte cambiamento qual è il settore energetico europeo, caratterizzato da sfidanti obiettivi ambientali e da sviluppi tecnologici repentini. Fondamentale è mantenere al centro gli interessi dei consumatori finali e mettere a disposizione il bagaglio di competenze dei propri membri per animare le attività di *training* e diffondere le migliori pratiche regolatorie, anche al di fuori dei confini dell'Unione europea.

Il CEER è, altresì, promotore di diversi corsi aperti sia ai propri membri, sia ai partecipanti esterni, per i quali il personale ARERA è sovente coinvolto in qualità di docente e/o *testimonial*.

Settore idrico

Nel corso del 2020, l'associazione *European Water Regulators* (WAREG)¹ ha proseguito le proprie attività di scambio delle cosiddette *best practice* di regolazione dei servizi idrici tra i suoi 25 membri e 5 osservatori, sotto l'egida della Presidenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che è stata confermata alla Presidenza per il biennio 2021-2023.

Le attività sono state molto influenzate dall'emergenza sanitaria venutasi a creare a seguito del diffondersi del Covid-19, che ha imposto riflessioni approfondite sui possibili impatti di tale situazione critica sul settore industriale e sui consumatori nell'ambito idrico europeo. Si è così provveduto alla raccolta e all'elaborazione delle

1 Il network WAREG, nato nell'aprile 2014, si è costituito come associazione no-profit di diritto italiano, con sede presso l'Autorità, il 5 dicembre 2017. Vi partecipano 30 autorità di regolazione (25 membri e 5 osservatori). Oltre all'Autorità, sono membri di WAREG: Agenzia nazionale per l'energia della Moldavia (ANRE); Autorità per i servizi pubblici della Romania (ANRSC); Commissione per la regolazione delle *utility* dell'Irlanda (CRU); Consiglio per i servizi idrici della Croazia (CWS); Autorità della concorrenza dell'Estonia (ECA); Commissione per la regolazione energetica della Repubblica della Macedonia del Nord (ERC); Autorità per il sistema idrico dell'Albania (ERRU); Autorità per il sistema idrico e i rifiuti del Portogallo (ERSAR); Autorità per il sistema idrico e i rifiuti delle Isole Azzorre (ERSARA); Commissione per l'energia e il sistema idrico della Bulgaria (EWRC); Commissione per l'energia e il sistema idrico della Georgia (GNERC); Autorità per l'energia e i servizi pubblici dell'Ungheria (HEA); Ministero per la transizione ambientale e inclusiva della Francia (MEDDE); Regolatore per l'energia e i servizi idrici di Malta (REWS); Commissione nazionale per il controllo e i prezzi dell'energia della Lituania (NCC); Commissione per la regolazione dei servizi pubblici dell'Armenia (PSRC); Commissione per i servizi pubblici della Lettonia (PUC); Agenzia per l'energia del Montenegro (Regagen); Segretariato speciale per il sistema idrico della Grecia (SSW); Regolatore dei servizi pubblici dell'Irlanda del Nord (NIAUR); Agenzia per l'ambiente delle Fiandre (VMM); Commissione per l'industria idrica della Scozia (WICS); Autorità per i servizi idrici del Kosovo (WSRA). Inoltre, sono osservatori di WAREG: il Ministero dell'agricoltura, della pesca, dell'alimentazione e dell'ambiente della Spagna (MAPAMA); il Ministero delle foreste e del settore idrico della Turchia; il regolatore della Polonia (*State Water Holding Polish Waters*); l'Autorità della concorrenza e dei consumatori della Danimarca (KFST); il regolatore del settore idrico di Inghilterra e Galles (OFWAT).

CAPITOLO 2

informazioni in merito all'azione regolatoria posta in essere durante la situazione emergenziale, da cui è emerso che sono state adottate le seguenti misure:

- sospensione di alcuni obblighi nei confronti dei soggetti regolati (per esempio, raccolta dati e informazioni per finalità tariffarie, congelamento degli aumenti tariffari, rimodulazione dei piani di investimento ecc.);
- sostegno ai consumatori (per esempio, sospensione dei procedimenti in atto verso i clienti morosi, possibilità di rateizzazione delle fatture, obbligo di continuità della fornitura dei servizi essenziali ecc.);
- riorganizzazione interna delle stesse autorità di regolazione (per esempio, con l'introduzione o l'estensione dello *smart working* per il personale dipendente, la creazione di *task force* dedicate all'analisi di impatti e soluzioni ecc.).

Nel 2020 si sono svolte, in modalità virtuale, le seguenti iniziative:

- il *workshop "Water Regulation: Paving the Road for 2020"*, co-organizzato da WAREG e dalla *Florence School of Regulation*² (FSR), durante il quale si è dibattuto sull'adeguatezza e sulla sostenibilità dei sistemi tariffari come possibile leva finanziaria per la realizzazione degli investimenti per lo sviluppo delle infrastrutture idriche in Europa (investimenti stimati dall'OCSE – Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in Europa – in circa 289 miliardi di euro entro il 2030³);
- la 21ª Assemblea generale WAREG, tenutasi l'11 novembre 2020, nel corso della quale sono stati eletti il presidente e i quattro vicepresidenti, con un mandato di due anni. L'Autorità è stata confermata unanimemente alla guida dell'associazione; i vicepresidenti eletti provengono dai regolatori di Albania, Bulgaria, Isole Azzorre (Portogallo) e Ungheria. Nel corso dell'Assemblea sono stati approvati il bilancio 2020 e il prospetto per il 2021 (interamente finanziato tramite le quote associative annuali), con il duplice obiettivo di rafforzare lo staff del Segretariato, che coordina il funzionamento dell'associazione, con la supervisione del *Board*, e la comunicazione istituzionale interna ed esterna (per esempio, il sito web). Infine, al termine dell'Assemblea si è svolto un dibattito con gli Uffici della Commissione europea (DG Ambiente, Direzione C "Qualità della vita"), in merito alle future iniziative in materia di sostenibilità ambientale nel settore idrico, nel più ampio quadro degli obiettivi di decarbonizzazione e del *Green Deal* adottati dall'UE;
- l'organizzazione dei seguenti *webinar*:
 - *"Economic regulation of water services in emergency situations"*, svoltosi il 5 giugno 2020, durante il quale sono state presentate le conclusioni di uno studio WAREG sulle principali misure di regolazione intraprese dai regolatori per far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19;
 - *"How can we contribute to build resilient, sustainable and green water and wastewater services?"*, tenutosi il 14 dicembre 2020, organizzato in cooperazione con la *Florence School of Regulation*, che si è focalizzato sul potenziale impatto dello *European Recovery Plan* per il settore idrico;
 - *"Key performance indicators for wastewater services"* del 18 dicembre 2020, che ha permesso uno scambio di buone pratiche tra i regolatori in tema dei principali indicatori utilizzati per misurare le *performance* degli operatori dei servizi di trattamento delle acque reflue.

WAREG ha, inoltre, contribuito a due consultazioni pubbliche promosse dalla Commissione europea, e in particolare:

² La *Florence School of Regulation* (su cui si veda il sito fsr.eu.eu) è un centro multidisciplinare di eccellenza per la ricerca indipendente, la formazione e il dibattito sulle policy di regolazione, con particolare riferimento all'ambito europeo, nei settori dell'energia e del clima, dei servizi idrici e dei rifiuti, delle comunicazioni e dei media, dei trasporti. La FSR fa parte dello *European University Institute*.

³ Il dibattito si è basato sul rapporto pubblicato da WAREG nel 2019 *"Tariff regulatory frameworks in WAREG Member Countries"* (disponibile sul sito www.wareg.org) e sul rapporto dell'OCSE del 2020 *"Estimating investment needs and financing capacities for water-related investment in EU Member States"* (reperibile al link ec.europa.eu/info/news/estimating-investment-needs-and-financing-capacities-water-related-investment-eu-member-states_en).